

R.G. '2023



## **Tribunale di Vicenza**

### ***Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali***

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone Presidente  
dott.ssa Paola Cazzola Giudice  
dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

#### **DECRETO**

Visto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25<sup>sexies</sup> CCII presentato il 3.10.2023 dalla società

) (C.F. ), con sede in , in forza di delibera dell'amministratore unico ex art. 120bis CCII, verbale 1

con la difesa del , presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

visto il decreto di fissazione dell'udienza di omologa e di nomina dell'Ausiliario emesso dal Tribunale il 9.11.2023;

vista la "Informativa sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori (e, per quanto occorrer possa, modifica della proposta concordataria)" depositata dalla debitrice in data 15.1.2024;

visto il parere dell'Ausiliario in data 19.1.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata dall'Agenzia delle Entrate il 23.2.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata da il 23.2.2024;

visto il parere integrativo depositato dall'Ausiliario in data 26.2.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata da il 26.2.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata da il 26.2.2024;

viste le note dell'Ausiliario in data 27.2.2024;

vista la "Nota di aggiornamento/adeguamento del piano di liquidazione" presentata dalla società ricorrente il 5.3.2024;

viste le note per l'udienza depositate da . il 6.3.2024;

viste le "note dell'Ausiliario alla luce dell'aggiornamento del piano di liquidazione del 5 marzo 2024", depositate il 7.3.2024;

sentiti, all'udienza del 7.3.2024, ., l'Ausiliario e i creditori che hanno presentato opposizione all'omologa;

viste le note di replica autorizzate di . del 18.3.2024;

viste le note di replica autorizzate di . del 18.3.2024;

vista la rinuncia all'opposizione depositata da . il 18.3.2024;

viste le note autorizzate depositate dalla ricorrente il 18.3.2024;

visto il decreto del 18.4.2024, con il quale il Tribunale, rilevato che nella proposta e nel piano concordatari presentati da . è di rilevanza fondamentale il ruolo rivestito dalla società partecipata . e preso atto che tale ultima società attualmente versa in condizione di scioglimento obbligatorio *ex art. 2484 comma 1 n. 4) c.c.*, poiché non consta l'adozione delle misure previste in alternativa dall'art. 2482ter c.c., ha assegnato alla ricorrente il termine di 15 giorni per interloquire sullo specifico punto, riservandosi all'esito;

vista la "Nota di chiarimenti e produzione di documenti sopravvenuti" depositata da s.p.a. il 9.5.2024;

visto l'"Atto di deposito degli aggiornamenti" dell'Agenzia delle Entrate del 15.5.2024;

visto il decreto del 16.5.2024, con il quale il Tribunale, alla luce della nota di . del 9.5.2024, ha assegnato all'Ausiliario termine sino a giorni 7 per depositare il proprio parere, ad integrazione di quello già reso, riservando all'esito ogni decisione;

visto il parere integrativo dell'Ausiliario in data 23.5.2024;

vista l'istanza congiunta di . in data 31.5.2024

per la fissazione di un'udienza di discussione nel contraddittorio dei creditori opposenti, oppure, in via alternativa, per la concessione agli stessi di un termine per replica a fronte delle nuove circostanze emerse e delle nuove produzioni documentali successive all'udienza del 7.3.2024;

osserva quanto segue.

Nella fattispecie in esame ha rilievo assorbente la non attuale fattibilità del piano di liquidazione proposto dalla società ., il che non consente, a mente del comma 5 dell'art. 25*sexies* CCII, di omologare il concordato semplificato.

Il giudizio di non fattibilità discende dalla circostanza per cui nella proposta e nel piano concordatari riveste un ruolo essenziale la società † – partecipata da al 99% e affittuaria della sua azienda –, la quale tuttavia versa in condizione di scioglimento obbligatorio *ex art. 2484 comma 1 n. 4) c.c.*, non constando, allo stato, l'adozione delle misure previste in alternativa dall'*art. 2482ter c.c.*

., nella “Nota di chiarimenti e produzione di documenti sopravvenuti” depositata da ultimo il 9.5.2024, conferma che attualmente si trova in stato di scioglimento, con una perdita maturata al 31.3.2024 pari a 1.121.274,00 euro e dunque con un patrimonio netto negativo per 921.434,00 euro (v. pag. 15 *Comfort letter* sub doc. 3 Nota di ‘ s.p.a. del 9.5.2024 cit.), e prospetta di superare la criticità mediante l’anticipazione, rispetto a quanto previsto nel ricorso introduttivo, del conferimento nell’affittuaria dell’azienda, il che – a dire della ricorrente – consentirebbe tanto di coprire le perdite di

quanto di ricostituirne il capitale sociale, così da garantire la prosecuzione della sua attività “in funzione della buona riuscita del piano di concordato” (v. pag. 2 Nota di del 9.5.2024 cit.).

Senonché il conferimento dovrebbe aver luogo solo una volta intervenuta l'omologazione del concordato, "considerati i tempi tecnici per l'assunzione della deliberazione" e "onde avere certezza in ordine al non trasferimento dei debiti della conferente alla conferitaria": così la ricorrente giustificherebbe l'esigenza di differimento dell'operazione – che nello specifico dovrebbe avvenire entro 15 giorni dall'omologa (v. determina dell'A.U. di 1. del 6.5.2024, sub doc. 1 Nota di . del 9.5.2024 cit.) anziché entro il 31.12.2025, come da piano originario (v. pag. 20 ricorso) –, precisando peraltro che nell'ipotesi in cui "per cause non note, né allo stato prevedibili – esso (*id est* il conferimento, n.d.r.) non dovesse perfezionarsi dopo l'omologazione, l'esponente Società provvederà a rinunciare doverosamente alla domanda di concordato ed agli effetti dell'omologazione" (v. pagg. 2 e 3 Nota di . del 9.5.2024 cit.).

A prescindere dai rilievi critici mossi dall'Ausiliario nel parere integrativo del 9.5.2024, che investono, da un lato, la realizzabilità dell'operazione nei termini delineati da (

(quali la necessità di “conferme in ordine all’effettiva presenza presso i fornitori cinesi degli “stampi e fustelle” (pari all’84% del valore complessivo) ad oggi non ancora riscontrati”, l’incertezza circa l’effettivo “raggiungimento dei risultati “attesi” da parte di

per il corrente esercizio (all'attualità) – es. in termini di ordini”, o ancora l’incertezza della positività del “giudizio del professionista incarico della revisione volontaria della situazione al 31 marzo 2024 di ...”, v. pag. 26 parere integrativo dell’Ausiliario del 9.5.2024 cit.) e, dall’altro lato, le ricadute che comunque il perfezionamento

dell'operazione, anticipato rispetto alle originarie previsioni, avrebbe su talune poste attive a sostegno del piano di liquidazione (“quali: – le entrate per canoni di affitto di ramo d'azienda, originariamente stimate dalla ricorrente sino al termine del 2025, le quali verrebbero meno a partire dalla data del conferimento; – il valore della partecipazione, che dovrà essere rideterminato sulla base del nuovo piano previsionale licenziato da ..”, v. pag. 27 parere integrativo dell'Ausiliario del 9.5.2024 cit.): criticità che pure rappresentano un *vulnus* alla fattibilità del piano di liquidazione proposto da .., ciò che inibisce in termini assoluti l'espressione di un giudizio positivo in merito alla fattibilità del concordato in esame è il suo essere *sub condicione*.

Infatti, l'esecuzione del piano concordatario nei termini prospettati dalla ricorrente sarà possibile solo nel caso in cui si avveri la condizione sospensiva (che ricordiamo essere, *ex art. 1353 c.c.*, un evento futuro e incerto da cui appunto dipende l'efficacia di un negozio giuridico) rappresentata dal superamento dell'attuale situazione di grave *deficit* patrimoniale in cui versa .. (che, ai sensi dell'*art. 2482ter c.c.*, ne imporrebbe lo scioglimento e la gestione in ossequio al disposto degli artt. 2485 e 2486 c. c.), mediante il perfezionarsi dell'operazione di conferimento in essa dell'azienda di .. condotta in affitto, che dovrebbe auspicabilmente avvenire – come detto – entro 15 giorni dall'omologa.

Orbene, una proposta di concordato condizionata non è ammissibile, in quanto non ne è consentita l'attuazione fino a che e nella misura in cui non si avveri la condizione. Condizione che peraltro è duplice, poiché attiene sia all'*an* del conferimento sia all'*an* degli effetti positivi di tale conferimento sulla situazione patrimoniale di ..

... OMISSIONES ...

Alla luce delle osservazioni che precedono, è evidente che il positivo esito dell'operazione di conferimento, nei termini ipotizzati dalla ricorrente, risulta imprescindibile per dare corso alla procedura concordataria – come evidenziato anche dall'Ausiliario (v. pag. 39 parere integrativo del 9.5.2024 cit.) – e considerato tuttavia che .. non ha manifestato l'intenzione di procedere all'operazione suddetta prima che intervenga l'omologa, né ha prospettato ulteriori iniziative volte alla immediata ricapitalizzazione di ..

la quale dunque permane in condizione di scioglimento obbligatorio *ex art. 2484 comma 1 n. 4) c.c.*, con conseguente impossibilità di operare, è altrettanto evidente come l'attuale situazione non consenta di accogliere l'istanza di omologazione del concordato semplificato formulata da       .

Un tanto premesso e considerato,  
il Tribunale, in composizione collegiale, come in epigrafe indicato,  
ritenuto che i motivi suindicati siano assorbenti e rendano superfluo esaminare ulteriori profili;  
ritenuto che, in ragione di tali motivi, non possa procedersi all'omologa del concordato;  
visto l'art. 25*sexies*, comma 5, CCII;

**P. Q. M.**

**rigetta** l'istanza di omologazione del concordato semplificato presentata da       

Si comunichi alle parti, al P.M. e al Registro delle Imprese.

Vicenza, 13.6.2024

Il Giudice est.  
dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente  
dott. Giuseppe Limitone

